

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

Roma, 8 marzo 1988

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Adeguamento dei compensi per prestazioni urbanistiche nei casi in cui il professionista incaricato non possa svolgere tempestivamente le prestazioni per ritardi addebitabili al committente.

A seguito di richieste pervenute relativamente all'oggetto, questo Consiglio Nazionale ritiene di precisare quanto segue.

Il pagamento rateizzato dei compensi spettanti ai professionisti, per le prestazioni attinenti la redazione di progetti urbanistici, è regolato secondo le aliquote previste nel disciplinare d'incarico o (in carenza di disciplinare) secondo le aliquote indicate all'art 12, V comma della Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche (Circ. Min. LL.PP. n.6679 dell'1 Dicembre 1969).

Qualora per difetto del committente (mancato svolgimento di compiti amministrativi spettantigli, ritardo nella formulazione di parere circa le proposte di massima presentate dal professionista, ritardo nella trasmissione al professionista di dati urbanistici, di cartografie, di indagini specifiche, ecc.), il professionista sia costretto ad espletare le sue prestazioni con ritardo rispetto alle scadenze previste dal disciplinare, il compenso (onorario+spese) relativo alle prestazioni svolte in forzato ritardo sarà valutato con l'applicazione dell'indice ISTAT vigente al momento della ripresa del lavoro, che dovrà essere, in ogni caso, specificatamente documentata.

Con i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE
(dott. arch. Mario Struzzi)

IL PRESIDENTE
(dott. arch. Gianni BOERI)